

Agosto 2002

**CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E DI
SPECIALIZZAZIONE APPLICAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE FINANZIARIA**

Il Ministero della Salute ha recentemente inviato alla FNOMCeO ed agli Assessorati alla Sanità una comunicazione prot. DIRP/III/MGQU/OU 9520/2002 del 21 giugno 2002 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti applicativi dell'art. 19 commi 11 e 12 della L. 448/28.12.2001 (legge finanziaria) al fine di evitare dubbi interpretativi e consentire la massima uniformità nello svolgimento dei corsi di formazione specifica in medicina generale e di specializzazione.

Ricordiamo che notizia di tali disposizioni era stata pubblicata sul n. 1/2002 del nostro giornale.

Riportiamo la nota invitando gli interessati a prenderne attenta visione.



MINISTERO DELLA SALUTE

Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca

e l'organizzazione del Ministero

Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Ex Uff. III - DPS

DIRP/III/MGQU/OU 9520/2002

Roma 21.06.2002

**CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19,
COMMI 11 E 12 DELLA LEGGE N. 448 DEL 28.12.2001 (LEGGE FINANZIARIA).**

La recente Legge n. 448 del 28.12.2001 (Legge finanziaria per il 2002), all'articolo 19, ha previsto, tra l'altro, che **“i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica” (comma 11).**

Il comma 12 del medesimo articolo prevede, inoltre, che “il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale”.

A tale riguardo, al fine di corrispondere ai quesiti formulati dai competenti organi regionali e di consentire la massima uniformità ed omogeneità nell’andamento dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale da parte delle Regioni e delle Province Autonome, si ritiene utile fornire alcune linee interpretative, pur nel rispetto dell’autonomia gestionale delle specifiche realtà regionali, i cui responsabili valuteranno di volta in volta le più opportune modalità di applicazione della normativa in materia alla luce e nei limiti delle direttive comunitarie di riferimento.

In primo luogo per quanto riguarda la previsione di cui al comma 11 dell’articolo 19 in parola, questo Ministero, pur ritenendo che la medesima disposizione andrebbe attuata in maniera da renderla compatibile con la disciplina comunitaria in materia di formazione – in particolare per quanto concerne l’obbligo del tempo pieno – tuttavia è dell’avviso che la finalità presente nella legge finanziaria di creare temporanee possibilità di lavoro possa trovare una concreta attuazione, attraverso una razionale applicazione del dettato normativo.

Va, infatti, considerato che le sostituzioni a tempo determinato dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale saranno consentite solo per periodi di tempo determinato da effettuarsi durante il corso di formazione ma compatibilmente con il tempo pieno.

Il dettato della norma sottolinea che si tratta di una possibilità (cfr.: “i laureatipossono sostituire”) che rientra nella discrezionalità dei soggetti interessati, i quali nell’accettare le sostituzioni valuteranno, quindi, l’opportunità e la convenienza in relazione alla loro compatibilità sia con il tempo pieno sia con il massimale degli assistiti del medico da sostituire.

Anche l’ipotesi della iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e di quella turistica potrebbe essere consentita alle medesime condizioni, oltre ad essere subordinata alla accertata indisponibilità di medici già iscritti in tali elenchi. D’altro canto, il verificarsi di tali ipotesi non dovrebbe intralciare il regolare andamento dei corsi di formazione in quanto l’impiego verrebbe limitato esclusivamente alle urgenze notturne, festive e prefestive.

Si sottolinea, inoltre, che, laddove si presenti la possibilità di sostituire il medico di medicina generale convenzionato con il SSN, tale facoltà non sembra attuabile, per evidente conflitto di interessi, qualora la persona del sostituendo medico titolare della convenzione coincida con quella tutore del medico in formazione.

Va, da ultimo, precisato che il comma 12 dell’articolo 19 in parola si fonda sul presupposto che, concedendo al medico iscritto ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale la possibilità di partecipare, successivamente a fine corso o interrompendo lo stesso, a corsi di specializzazione, il legislatore abbia voluto eliminare una preclusione limitata

esclusivamente al settore medico.

Si ritiene, tuttavia, che detta norma debba essere interpretata in senso letterale, laddove il termine “interrompere” non si potrà configurare quale sospensione, ciò che potrebbe indurre ad ipotizzare una possibile ripresa successiva del corso, bensì come rinuncia da parte dell’interessato in relazione ad una precisa volontà di optare per un diverso percorso formativo.

Alla luce di quanto sopra illustrato, vorranno codesti Assessorati valutare l’opportunità di sottoporre in ogni caso ai medici in formazione la dichiarazione di inesistenza di incompatibilità, per la richiesta sottoscrizione, così come previsto dall’art. 12, comma 2 del bando di concorso, inserendo le eccezioni conseguenti all’emanazione della citata legge finanziaria.

Il Ministro: SIRCHIA